



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 29 ottobre 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 ottobre 2012 – Nona giornata andata

Bologna-Internazionale 1-3
Catania-Juventus 0-1
Fiorentina-Lazio 2-0
Milan-Genoa 1-0
Napoli-Chievo Verona 1-0
Pescara-Atalanta 0-0
Roma-Udinese 2-3
Sampdoria-Cagliari 0-1
Siena-Palermo 0-0
Torino-Parma 1-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 ottobre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 26

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 ottobre 2012 – Nona giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

69/196



a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società **Bologna – Fiorentina – Milan - Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul terreno di giuoco un raggio laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art 13 n. 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; per avere inoltre omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al termine della gara, rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1 lettere b) ed e) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art 13 n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **FIorentINA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, rivolto agli Ufficiali di gara cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto un coro insultante nei confronti del Presidente di altra Società.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TACHTSIDIS Panagiotis (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 47° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto al Direttore di gara un ironico applauso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

SANSONE Gianluca (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HERNANES Viana Lima (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

MARCHESE Giovanni (Catania): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PELUSO Federico (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VACEK Kamil (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIGARINI Luca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DIAMANTI Alessandro (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

LEGROTTagLIE Nicola (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

OSVALDO Pablo (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BOVO Cesare (Genoa)

CASTAN Leandro (Roma)

CAZZOLA Riccardo (Atalanta)

CONTI Daniele (Cagliari)

DOMIZZI Maurizio (Udinese)

LULIC Senad (Lazio)

MEGGIORINI Riccardo (Torino)

MUNARI Gianni (Sampdoria)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

QUINTERO Juan (Pescara)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

TOMOVIC Nenad (Fiorentina)

VARGAS ROJAS Eduardo Jesus (Napoli)

YEPES Mario (Milan)

SECONDA SANZIONE

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)

ASTORI Davide (Cagliari)

BALZANO Antonio (Pescara)

BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo)

GARGANO Walter Alejandro (Internazionale)

GONCALVES DIAS Andre' (Lazio)

KONKO Abdoulay (Lazio)
LAMELA CORDERO Erik Manuel (Roma)
MANTOVANI Andrea (Palermo)
MORLEO Archimede (Bologna)
OLIVERA DA ROSA Ruben (Fiorentina)
PACI Massimo (Siena)
PALETTA Gabriel (Parma)
PAZIENZA Michele (Bologna)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)
VERGASSOLA Simone (Siena)

PRIMA SANZIONE

ANDREOLLI Marco (Chievo Verona)
ANGELLA Gabriele (Udinese)
ASAMOAH Kwadwo (Juventus)
AVELAR Danilo (Cagliari)
BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania)
BERTOLACCI Andrea (Genoa)
CARDOSO RIBEIRO Thiago (Cagliari)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
MUDINGAYI Gaby (Internazionale)
PADOIN Simone (Juventus)
RUBIN Matteo (Siena)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

WEISS Vladimir (Pescara)

SECONDA SANZIONE

ARMERO Pablo Estifer (Udinese)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
ROLIN FERNANDEZ German Alexis (Catania)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE

BARESI Giuseppe (Internazionale): per essere, al 17° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica, entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PIOLI Stefano (Bologna): per essere, al 17° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per contestare la condotta di un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FENUCCI Claudio (Roma): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro un'espressione irrispettosa.

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 25° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo un ironico apprezzamento al Direttore di gara e omettendo, dopo il consequenziale allontanamento, di uscire dal recinto di giuoco fino al termine della gara; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 OTTOBRE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta